Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4340)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1960, n. 602.

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.

Art. 3.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modificato dal penultimo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355, si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 177 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 3 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 132 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

Tambroni — Medici — Taviani

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

LEGGE 11 giugno 1960, n. 603.

Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

Tambroni — Medici — Taviani

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

LEGGE 13 giugno 1960, n. 604.

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25 marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1100 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 1100 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera *b*);

b) fino a concorrenza della somma di lire 1100 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate a' sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

L'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti ».

Art. 6.

All'onere di lire 1100 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — ZACCAGNINI — FERRARI AGGRADI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 giugno 1960, n. 605.

Norme integrative dell'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:

a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'art. 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;

b) dalle Università e dagli altri Istituti indicati nel citato art. 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'art. 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI — MEDICI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 giugno 1960, n. **606**.

Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.

La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.

Art. 2.

All'onere della spesa, previsto in 37 milioni per il primo esercizio finanziario e in 12 milioni e 300 mila lire annue per gli esercizi successivi, si provvederà con imputazione al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GONELLA
ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. **607**.

Tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, destinato all'insegnamento di radiologia in quello di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ferrara in data 3 marzo 1960 concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814 destinato all'insegnamento di radiologia in quello di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Art. 2.

Il contributo annuo complessivo di L. 3.680.000 previsto dall'art. 1 della convenzione viene destinato per L. 3.080.000 al mantenimento del posto e per L. 600.000 alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potrà spettare al titolare del posto stesso.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno o risultino comunque insufficienti i contributi previsti dalla convenzione il posto di cui al precedente art. 1 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dal precedente art. 2 verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 94. — VILLA

Repertorio n. 44

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara per l'insegnamento di igiene.

L'anno millenovecentosessanta, in questo giorno di giovedì 3 (tre) del mese di marzo, nella sede del Rettorato della Università di Ferrara, via delle Scienze, 17, innanzi a me Rodolfo Lamberto Malagù, nato a Berra il 16 febbraio 1891, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 14 maggio 1947 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674,

alla presenza continua dei signori:

1) Pericone dott. Pasquale;
2) Livatino dott. Luigi;
3) Toselli geom. Giancarlo;
4) Carletti rag. Luigi,

testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti;

sono comparsi:

da una parte

il prof. Gioan Battista Dell'Acqua, nato a Vignola il 13 febbraio 1901, domiciliato a Ferrara, professore ordinario e rettore dell'Università degli studi di Ferrara, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di rappresentante legale dell'Università stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, con deliberazione 27 gennaio 1960;

dall'altra parte

il dott. Giacomo Baruzzi, nato a Massafiscaglia (Ferrara) il 1° marzo 1917, domiciliato a Ferrara;

on. avv. gr. cr. Mario Cavallari, nato a Portomaggiore (Ferrara) il 9 dicembre 1878, domiciliato a Ferrara, nella sua qualifica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara;

il dott. Giovanni Malacarne nella sua qualifica di direttore generale della Cassa di risparmio di Ferrara, debitamente autorizzati alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, con deliberazione in data 17 febbraio 1960 che in estratto autentico si allega;

premesso:

che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è stato istituito a spese del predetto dott. Giacomo Baruzzi un posto di professore di ruolo destinato allo insegnamento di Radiologia, con la convenzione in data 12 luglio 1951, rep. n. 11, approvata e resa esecutiva col decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109;

che la Cassa di risparmio di Ferrara si è resa garante dell'obbligazione come sopra assunta con l'anzidetta convenzione del predetto dott. Giacomo Baruzzi, come risulta dall'art. 6 della convenzione sopracitata;

che sia il dott. Giacomo Baruzzi sia la Cassa di risparmio di Ferrara sono venuti nella determinazione di mantenere i propri rispettivi impegni sopra specificati, a condizione che invece che del posto di professore di ruolo di Radiologia sia istituito e finanziato il posto di professore di ruolo per l'insegnamento fondamentale di Igiene, sempre presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università di Ferrara hanno esaminato ed approvato; nei limiti delle rispettive competenze, l'anzidetta richiesta.

Tutto ciò premesso:

fra il dott. Giacomo Baruzzi e la Cassa di risparmio di Ferrara, rappresentata come sopra, da una parte e l'Università degli studi di Ferara, nella persona del suo Rettore prof. Gioan Battista Dell'Acqua dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Baruzzi conferma il suo impegno di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Università degli studi di Ferrara la somma annua di L. 3.680.000, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di Igiene, che si intende istituito con effetto dal 1° gennaio 1960, in luogo di quello di Radiologia.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Ferrara conferma la sua garanzia dell'obbligazione come sopra assunta dal dott. Giacomo Baruzzi verso l'Università degli studi di Ferrara, nel senso che essa Cassa si sostituirà al dott. Giacomo Baruzzi qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti previsti e ciò su semplice richiesta dell'Università stessa.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni, modalità e impegni della convenzione 12 luglio 1951, rep. n. 11, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1952, n. 109.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara, sarà registrata in esenzione di tasse e imposte, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in quadruplice esemplare di cui uno per la registrazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Ferrara.

L'atto consta di due fogli scritti su quattro facciate intere e tre righe della quinta facciata da persona di mia fiducia.

on. avv. Mario Cavallari - F.to: *Mario Cavallari*
dott. Giovanni Malacarne - » *Giovanni Malacarne*
prof. Gioan Battista Dell'Acqua - » *G. Battista Dell'Acqua*
dott. Giacomo Baruzzi - » *Giacomo Baruzzi*
dott. Pasquale Pericone - » *Pasquale Pericone*
dott. Luigi Livatino - » *Luigi Livatino*
geom. Giancarlo Toselli - » *Giancarlo Toselli*
rag. Luigi Carletti - » *Luigi Carletti*

Il funzionario rogante
Rodolfo Lamberto Malagù
F.to: *Rodolfo Lamberto Malagù*

Registrata a Ferrara addì 16 marzo 1960, al n. 12344, mod. III, vol. 305. Esente.

Il direttore: F.to: *G. Cannavacciuolo*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 maggio 1960, n. **608.**

Costituzione in Comune autonomo della frazione Scarlino del comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 16, 20 giugno, 6 settembre, 12 e 14 novembre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Scarlino del comune di Gavòrrano (Grosseto) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Scarlino »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gavorrano in data 5 luglio 1958, n. 66, e del Consiglio provinciale di Grosseto in data 10 novembre 1958 e 20 ottobre 1959, numeri 199 e 191, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 marzo 1960, n. 421;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Scarlino è distaccata dal comune di Gavorrano (Grosseto) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Scarlino » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Gavorrano ed il costituito comune di Scarlino, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Gavorrano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Gavorrano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Scarlino, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 609.

Determinazione dei confini tra i comuni di Arcade e di Giavera del Montello (Treviso), in esecuzione della legge 28 gennaio 1960, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1960, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1960, n. 31, con la quale è stato costituito, in provincia di Treviso, il comune di Giavera del Montello, con distacco dal comune di Arcade;

Considerato che occorre provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Treviso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Arcade e di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, sono determinati secondo la linea risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/101 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il collegamento telefonico Ribera-Sciacca (Palermo).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 ottobre 1958, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/101 relativo al collegamento telefonico Ribera Sciacca (provincia di Palermo);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il collegamento telefonico Ribera-Sciacca (provincia di Palermo);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/101 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il collegamento telefonico Ribera-Sciacca (provincia di Palermo).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto in data 7 luglio 1938;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 29 febbraio e 22 aprile 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

Statuto della Cassa di risparmio in Bologna

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29 febbraio 1960 *(deliberazione n.* 77) *e dall'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in data* 22 *aprile* 1960.

TITOLO I. — *Costituzione e sede, scopo, patrimonio.*

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinal Legato di Bologna in data 14 luglio 1837, n. 5766, e dal Governo Italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861, è retta dal presente statuto e regolata dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio.

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

La Cassa ha sede in Bologna, con filiali istituite secondo le vigenti norme di legge.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura, in conformità alle vigenti leggi.

Art 3.

La Cassa ha durata indefinita e potrà cessare soltanto nei casi previsti dalla legge, mai per libera volontà dei soci.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione, in origine di scudi romani cinquemila pari a lire ventiseimila e seicento, poi ridotto per parziale rimborso a lire tredicimila e trecento, costituito da cento quote già di scudi romani cinquanta pari a lire duecentosessantasei, ora di lire centotrentatre ciascuna, sottoscritte dai soci;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo costituito a garanzia della gestione del proprio credito fondiario;

e) da altri eventuali fondi di riserva straordinaria o costituiti per scopi speciali.

TITOLO II. — *Soci.*

Art. 5.

I soci della Cassa sono in numero di cento, ciascuno dei quali accettando la nomina deve sottoscrivere una quota del fondo di dotazione versandone il relativo importo di lire centotrentatre.

Le quote del fondo di dotazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere.

Art. 6.

Non possono essere soci se non cittadini italiani di indiscussa probità e di distinta estimazione i quali abbiano, preferibilmente, residenza o domicilio nella città o provincia di Bologna.

Non possono essere nominati soci e, se nominati, decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che per effetto di sentenza penale siano incorsi nella interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che abbiano riportato condanna che ne menomi la onorabilità;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'Istituto o che abbiano lite vertente con l'Istituto stesso o che ad esso abbiano cagionato danni o perdite;

c) i dipendenti della Cassa o di altro Istituto di credito in attività di servizio.

Possono essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio anche coloro che, senza impedimento notorio o giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze assembleari consecutive.

Art. 7.

Il socio è eletto dall'assemblea, mediante voto segreto, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio dovrà proporre la nomina dei nuovi soci, normalmente in occasione dell'ordinaria assemblea annuale, in numero pari a quello dei posti resisi disponibili.

Prima di fare le proposte all'assemblea, il Consiglio dovrà assicurarsi che le persone scelte accettino la designazione.

Per essere nominato socio occorre il voto favorevole di due terzi degli intervenuti alla assemblea.

Art. 8.

La qualità di socio si perde per morte, per rinunzia o per decadenza. L'importo della quota del fondo di dotazione va a beneficio del fondo di riserva ordinario.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa e devono prestarle in ogni campo tutto il loro appoggio, escluso ogni scopo di lucro.

I soci non sono obbligati che fino alla concorrenza dell'ammontare della loro quota di partecipazione al fondo di dotazione.

TITOLO III. — *Organi della Cassa.*

Art. 10.

Gli organi della Cassa sono:

1) l'assemblea dei soci,
2) il Consiglio di amministrazione,
3) il Comitato,
4) il presidente,
5) il Collegio dei sindaci,
6) il direttore generale.

TITOLO IV. — *Assemblea dei soci.*

Art. 11.

L'assemblea è composta dei soci che hanno versato l'importo della quota del fondo di dotazione.

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci o da terzi.

Art. 12.

L'assemblea dei soci delibera:

1) sulla nomina e sulla decadenza dei soci a norma degli articoli 7 e 8;

2) sulle nomine, di propria competenza, dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3) sulla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;

4) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

5) su ogni altro oggetto di sua competenza a norma di legge o di statuto o che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

L'assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre di sua iniziativa modifiche sulle quali dovrà deliberare il Consiglio di amministrazione, salve le superiori approvazioni a norma di legge.

Art. 13.

Il presidente convoca l'assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno per l'esame del rendiconto dello esercizio precedente e per le nomine dei nuovi soci, dei consiglieri e dei sindaci ai sensi dell'art. 12.

Il presidente convoca pure l'assemblea straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o quando almeno venticinque soci gliene facciano domanda scritta specificando l'oggetto della convocazione.

L'avviso di convocazione, da spedirsi ai soci non meno di otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della medesima.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi dal consigliere anziano membro del Comitato, intesa l'anzianità come stabilito all'articolo 25.

Il presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità dell'adunanza e firmano insieme col presidente e col direttore generale il relativo verbale.

Art. 15.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà dei soci.

Dopo trascorsa un'ora, l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, purchè siano intervenuti almeno venticinque soci.

Le votazioni si faranno per alzata di mano, oppure per appello nominale se richiesto da almeno cinque soci.

Si praticherà invece lo scrutinio segreto quando trattisi di persone.

Fermo quanto disposto all'art. 7 per la nomina dei soci, le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

TITOLO V. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 16.

La Cassa è amministrata dal Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge e durano in carica cinque anni. Essi cessano peraltro dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato, continuando tuttavia ad esercitarne tutte le funzioni, anche successivamente a tale approvazione, sino a che entrino in carica i loro successori.

Gli altri undici amministratori sono eletti dall'assemblea tra i soci; durano in carica quattro anni e si rinnovano alternativamente in numero di cinque e di sei ogni biennio in occasione della annuale assemblea ordinaria. Essi tuttavia rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio. Gli amministratori medesimi che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause nel corso del quadriennio, saranno sostituiti con altri che resteranno in carica per il tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi quelli che sostituiscono.

Tutti i componenti il Consiglio di amministrazione scaduti di carica possono essere confermati o rieletti.

Art. 17.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso; nè possono farne parte i parenti e gli affini, sino al quarto grado incluso, dei sindaci, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

I consiglieri eletti dall'assemblea in contrasto con gli anzidetti divieti o che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione, il quale assumerà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per la amministrazione della Cassa, ad eccezione di quanto è di esclusiva competenza della assemblea dei soci.

Esso può delegare al Comitato, al presidente, al direttore generale, nonchè alle Commissioni di sconto di cui al punto 4) del presente articolo — entro limiti che debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale — alcune delle proprie attribuzioni in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione.

Il Consiglio delibera le eventuali deleghe all'inizio di ogni esercizio, o quando ne ravvisi la necessità. Esso può revocare, ogniqualvolta lo ritenga, i poteri accordati.

Il Consiglio può inoltre delegare anche in via permanente la firma di rappresentanza per determinati atti o contratti a consiglieri, al direttore generale, al vice o ai vice direttori generali; nonchè, disgiuntamente o congiuntamente, a dirigenti e a funzionari.

Non possono essere delegate ad altri organi le deliberazioni relative agli oggetti appresso indicati:

1) le modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) le proposte da presentare all'assemblea per la nomina dei soci;

3) la nomina dei consiglieri che compongono il Comitato;

4) la istituzione e composizione di Commissioni di sconto e di eventuali Commissioni consultive, la determinazione dei loro compiti e ogni altro provvedimento inerente alla loro durata e al loro funzionamento, con osservanza di quanto previsto all'art. 28;

5) la delega per eventuali incarichi o speciali mansioni che il presidente proponga di affidare a singoli membri del Consiglio o a dirigenti dell'Istituto;

6) la nomina dei rappresentanti della Cassa in seno alle amministrazioni di aziende, istituti ed enti a cui occorra o sia richiesto di provvedere;

7) la istituzione, classificazione ed eventuale chiusura delle filiali;

8) l'eventuale fusione o incorporazione di altre aziende di credito ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) i provvedimenti per promuovere il risparmio e la previdenza;

10) le norme ed i criteri per la raccolta dei depositi e per l'investimento dei capitali, in conformità alle vigenti disposizioni;

11) l'istituzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

12) la formazione dei regolamenti per i servizi interni;

13) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo al direttore generale, al vice o ai vice direttori generali;

14) l'approvazione del trattamento economico, normativo e di quiescenza del personale di ruolo;

15) le assunzioni in ruolo, le promozioni, il collocamento in aspettativa per oltre sei mesi, l'accettazione di dimissioni e il collocamento a riposo del personale; nonchè le ricompense

e i provvedimenti disciplinari che le norme o i contratti vigenti attribuiscono alla competenza del Consiglio;

16) i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

17) le direttive per l'erogazione dei fondi destinati annualmente a scopi di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

18) l'acquisto e la vendita di immobili e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni;

19) le partecipazioni di cui alla lettera r) dell'art. 42;

20) l'assunzione di servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria; nonchè di gestioni ed amministrazioni patrimoniali;

21) le operazioni che superino il quinto del patrimonio della Cassa;

22) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi il quinto del patrimonio della Cassa o sia indeterminato;

23) le transazioni e ogni altra composizione di vertenze.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione si adunerà ordinariamente una volta al mese.

Esso è convocato dal presidente, di propria iniziativa oppure su richiesta del Comitato, o su richiesta motivata di almeno cinque consiglieri o del Collegio dei sindaci.

La convocazione avverrà mediante avviso contenente lo elenco degli argomenti da trattare spedito al domicilio dei singoli consiglieri e sindaci almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi d'urgenza.

Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 20.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni su questioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale quello di chi presiede l'adunanza; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni riguardanti le proposte di nomina a socio da presentarsi all'assemblea a termini dell'art. 7, la delega e la revoca di attribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 18, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno sette membri del Consiglio.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Qualora il Consiglio si aduni in seduta segreta, alla quale partecipano esclusivamente i suoi membri ed i sindaci, fungera da segretario un consigliere da designarsi da chi presiede l'adunanza.

TITOLO VI. — *Comitato*

Art. 21.

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente e di quattro consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno sette membri del Consiglio medesimo.

I membri nominati dal Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con la stessa maggioranza di voti prevista dal primo comma del presente articolo il Consiglio provvederà alla rinnovazione del Comitato qualora ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri.

Per quanto riguarda la sostituzione straordinaria valgono le norme di cui al penultimo comma dell'art. 16.

Art. 22.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera su quanto sia ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art. 23.

Il Comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa, normalmente una volta alla settimana, o quando due dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.

I verbali delle adunanze del Comitato sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

TITOLO VII. — *Presidente.*

Art. 24.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione dell'Istituto, sovraintende allo svolgimento di tutta la sua attività, ne ha la rappresentanza legale, così nei rapporti contrattuali come in quelli amministrativi, e in giudizio.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato stabilendo l'ordine del giorno delle adunanze; presiede pure le Commissioni peraltro con facoltà di delegarne la presidenza ad altro membro del Consiglio. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento dei servizi dell'Istituto.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente può prendere qualsiasi determinazione salvo riferirne nella prima adunanza al Consiglio di amministrazione o al Comitato, secondo competenza, promuovendo le deliberazioni di ratifica.

Il presidente consente, quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto, la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi agrari e delle iscrizioni in separazione, le surrogazioni a favore dei terzi, la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi e la restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa.

Art. 25.

In assenza o in caso di impedimento, anche momentaneo, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere anziano che fa parte del Comitato.

S'intende consigliere anziano colui che da maggior tempo fa parte del Consiglio: in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente ed eventualmente del vice presidente.

TITOLO VIII — *Collegio sindacale.*

Art. 26.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e delle altre norme vigenti in materia.

I sindaci sono nominati: uno dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

L'assemblea dei soci nominerà pure un sindaco supplente che sostituirà, eventualmente, il sindaco effettivo da essa eletto.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile o da altre disposizioni di legge nonchè dall'art. 17 del presente statuto per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi peraltro restano in carica fino a che l'assemblea dei soci e, rispettivamente, la detta Federazione non abbiano provveduto alla loro sostituzione.

Essi devono partecipare alle assemblee dei soci e a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione, e possono assistere alle riunioni del Comitato e delle Commissioni di sconto.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

In tale caso, o quando un sindaco venisse a mancare per qualsiasi altra causa, ne sarà richiesta la sollecita sostitu-

zione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione. Il nuovo eletto resterà in carica per il tempo durante il quale avrebbe dovuto rimanervi il sindaco sostituito.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

TITOLO IX. — *Direttore generale.*

Art. 27.

Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e servizi dell'Istituto di cui dirige e coordina l'attività secondo le direttive degli organi amministrativi dei quali esegue e fa eseguire le deliberazioni.

Egli assiste alle assemblee dei soci e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato con diritto a far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Partecipa con voto deliberativo alle sedute delle Commissioni di sconto e può intervenire alle riunioni delle Commissioni consultive.

Il direttore generale è il capo del personale; assume nei suoi riguardi, o propone agli organi amministrativi se riservati alla loro competenza, i provvedimenti contemplati dalle disposizioni e dai contratti di lavoro vigenti.

Egli istruisce gli affari dell'Istituto; compie altresì gli atti conservativi che si rendessero necessari, per i quali, data l'urgenza, può sostituire il presidente nella rappresentanza della Cassa in giudizio.

Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, gli altri titoli di credito, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, e in genere tutti gli atti e documenti inerenti alla ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore generale: qualora siano in carica due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento, vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO X. — *Commissioni.*

Art. 28.

Le Commissioni di sconto che siano costituite ai sensi dell'art. 18, punto 4), dovranno risultare composte di due membri del Consiglio di amministrazione e del direttore generale, il quale vi partecipa con voto deliberativo e firma i relativi verbali unitamente a chi presiede l'adunanza.

Il direttore generale potrà farsi sostituire con l'approvazione del Consiglio da altro dirigente dell'Istituto.

Le deliberazioni delle Commissioni di sconto saranno valide se assunte alla unanimità di voti; quando essa manchi le decisioni saranno rimesse al Comitato.

Le Commissioni consultive dovranno essere formate di almeno tre membri.

I componenti il Consiglio di amministrazione e il direttore generale possono far parte di più Commissioni.

TITOLO XI. — *Personale.*

Art. 29.

I doveri e i diritti del personale sono stabiliti dai contratti di lavoro e dagli appositi regolamenti.

Art. 30

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

In via eccezionale, il Consiglio di amministrazione potrà consentire ai dipendenti di effettuare con l'Istituto operazioni garantite da cessione del quinto dello stipendio.

TITOLO XII. — *Depositi.*

Art. 31.

La Cassa riceve depositi fruttiferi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi;
e) in conto corrente ordinario e di corrispondenza.

Art. 32.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore (possono avere anche la indicazione di un nome, di un numero o di un motto).

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia, determina, in relazione a ciascuna categoria o specie di libretti di risparmio, il saggio d'interesse, il limite minimo e massimo dei versamenti, il limite minimo e massimo del deposito fruttifero, le disponibilità, i termini di preavviso per i prelevamenti e le valute da applicare.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse della Cassa. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi.

I saggi di interesse per le varie categorie e specie dei depositi, nonchè ogni loro variazione, sono resi pubblici con avviso affisso nei locali dell'Istituto.

Art. 34.

I libretti di piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni che disciplinano la materia.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi ricevuti dalla Cassa.

Art. 35.

Il credito iscritto sui libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni in conformità alle disposizioni di legge.

I vincoli e le condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto del credito rappresentato da libretti nominativi ma pagabili al portatore, o da libretti al portatore, ancorchè aventi l'indicazione di un nome.

Art. 36.

I libretti di risparmio devono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa. La mancata presentazione annuale libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori.

I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione degli interessi, divengono infruttiferi, quando il relativo credito risulti inferiore alle L. 5000.

Art. 37.

I rimborsi sui libretti di risparmio nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

I rimborsi sui libretti nominativi ma pagabili al portatore e sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per la Cassa anche se il rimborso è stato fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso.

Ove peraltro sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare di un libretto nominativo ma pagabile al portatore, o l'intervenuta menomazione della capacità giuridica del titolare medesimo, i rimborsi dovranno essere eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

I pagamenti di somme iscritte sopra i libretti di risparmio sono eseguiti, previa esibizione dei libretti, con semplici annotazioni sui libretti stessi.

Tali annotazioni, riportate nei registri della Cassa, costituiscono titolo di discarico a favore della Cassa medesima.

Art. 39.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti di risparmio si applicano, per il rilascio di duplicati, le disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà autorizzare la emissione dei duplicati in deroga alle formalità ordinarie, eventualmente contro adeguate garanzie, quando il credito dei libretti smarriti, sottratti o distrutti non ecceda, per capitali e interessi, il limite entro il quale le vigenti disposizioni di legge consentono tale deroga.

Art. 40.

Le modalità e le condizioni per l'emissione dei buoni fruttiferi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle disposizioni che regolano la materia.

Art. 41.

I depositi ricevuti dalla Cassa in conto corrente ordinario e di corrispondenza saranno tenuti separati, nelle sue scritture, dalle altre categorie di depositi.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, con osservanza delle vigenti disposizioni, il saggio di interesse, le disponibilità, i termini di preavviso per i prelevamenti e le valute da applicare; nonchè le altre modalità e condizioni che ritenesse di stabilire per i conti medesimi e le relative operazioni.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse della Cassa. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi.

TITOLO XIII. — *Impieghi*.

Art. 42.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ad un anno, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in operazioni di credito agrario in conformità alle disposizioni vigenti;

f) in conti correnti garantiti da titoli di cui alla lettera *a*), da ipoteca, da cessioni di crediti liquidi ed esegulbili verso enti pubblici, da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

g) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, o garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri, oppure su note di pegno emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

h) in conti correnti chirografari;

i) in mutui garantiti da ipoteca o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

l) in mutui chirografari a provincie, comuni e loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali o collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

m) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *l*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, ricevitoria, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai contratti d'appalto o previsti dalla legge;

n) in acquisto di crediti verso lo Stato, Provincie e Comuni, e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni, per una durata non superiore ai venti anni;

o) in prestiti a dipendenti di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio o salario, in conformità alle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che vengano stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in finanziamenti al commercio con l'estero in conformità delle vigenti disposizioni, con le modalità ed i limiti fissati dalle debite autorizzazioni;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, costituiti o promossi dallo Stato;

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altri Istituti di credito di primaria importanza, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

t) in depositi cauzionali costituiti in contanti od in titoli di Stato o equiparati, in accettazioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi, con le cautele ed i limiti stabiliti per le altre operazioni di fido;

u) in ogni altra operazione che sia consentita dalle norme vigenti sulle Casse di risparmio, o che per legge sia ad esse consentita espressamente in deroga ai loro statuti.

Art. 43.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti garantiti da pegno o privilegio su cose mobili, o su note di pegno, di cui alla lettera *g*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi ma possono essere prorogate.

Qualora alla scadenza il debitore non provveda a restituire la somma ricevuta in anticipazione, oppure se nel corso della operazione il valore della garanzia diminuisca almeno di un decimo senza che il debitore provveda entro cinque giorni dal relativo avviso a rimborsare una parte proporzionale della anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia, la Cassa potrà procedere alla vendita a norma di legge dei titoli o delle cose mobili date in garanzia.

La Cassa si rivarrà sull'importo ricavato dalla vendita fino alla concorrenza del suo credito per capitale, interessi e spese, e accrediterà l'eventuale residuo in un conto intestato al debitore.

I titoli e le cose mobili date in pegno o sottoposte a privilegio garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito la garanzia, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa è esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni e il sorteggio dei premi dei titoli offerti in garanzia.

Art. 44.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità. Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite da obbligazione cambiaria o da fidejussione di persona o ditta diversa dall'affidato e di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria dell'affidato, a nominativi o ditte di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 25 milioni per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per i singoli casi eccezionali, ai superiori organi di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il sei per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Operazioni cambiarie con una sola firma, possono essere peraltro concesse senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituiti o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata alla Amministrazione debitrice;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non dovranno avere scadenza superiore ai sei mesi, ma potranno essere rinnovate.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario potranno peraltro avere la durata consentita dalle disposizioni vigenti in materia; e quelle interamente assistite da patto di riservato dominio o da privilegio, in virtù di leggi speciali, potranno avere scadenza fino ad un anno dalla data di presentazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari. La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 45.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa medesima in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari debbono essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di quindici anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione; in tale caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari non dovranno avere durata superiore ai cinque anni. Eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni, previo riaccertamento della capienza del valore cauzionale degli immobili dati in ipoteca.

Il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

Art. 46.

I mutui a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Art. 47.

Nelle forme di impiego sotto precisate non potranno superarsi i limiti per ciascuna indicati e riferiti all'ammontare complessivo dei capitali amministrati dalla Cassa;

a) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca o da pegno di crediti ipotecari: il dieci per cento;

b) in mutui chirografari a corpi morali: il venti per cento;

c) in partecipazioni, nonchè in acquisto di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Provincie e i Comuni: il cinque per cento.

Art. 48.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi di vigilanza, come previsto dalle vigenti norme.

Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 49.

I debitori della Cassa debbono eleggere, ad ogni effetto di legge, il proprio domicilio nel comune di Bologna ove ha sede la Cassa.

TITOLO XIV. — *Operazioni varie.*

Art. 50.

La Cassa riceve in custodia depositi di fondi pubblici o privati e titoli di credito. Può anche ricevere in custodia aperta o chiusa oggetti preziosi e non preziosi. Per tali operazioni percepisce un diritto, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle norme vigenti in materia.

Nel caso di depositi aperti, la custodia può essere semplice o amministrata.

La Cassa, per i depositi aperti, risponde delle cose depositate, salvo i casi di forza maggiore, ma non oltre il valore dichiarato ed accertato all'atto della costituzione del deposito; per i depositi chiusi risponde unicamente, sempre salvo i casi di forza maggiore, dell'integrità esteriore dell'involucro contenente le cose depositate e in ogni caso per un valore massimo di L. 500.000.

Art. 51.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle norme vigenti in materia.

Art. 52.

La Cassa può partecipare a sindacati e consorzi, costituiti con le debite autorizzazioni:

a) per l'assunzione a fermo di titoli che in forza delle vigenti disposizioni siano acquistabili dalle Casse di risparmio;

b) per il collocamento, attraverso il solo servizio di sportello bancario, dei titoli suddetti, nonchè di obbligazioni ed azioni di enti e società.

Art. 53.

La Cassa, con osservanza delle vigenti disposizioni, ha facoltà di:

a) assumere la gestione di esattorie, ricevitorie e tesorerie provinciali e comunali e i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito;

c) effettuare operazioni in cambi e in valuta;

d) assumere l'amministrazione di patrimoni e di fondazioni;

e) effettuare, previa totale copertura, ogni servizio per conto di terzi inerente alle funzioni bancarie, come compravendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti e documenti, pagamenti di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione, di abbonamenti a periodici;

f) svolgere o prestare ogni altro servizio che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, sia affidato o consentito alle Casse di risparmio.

Art. 54.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio, contrarre anticipazioni passive, cedere i propri crediti e compiere in genere le operazioni passive che occorrano per il regolare andamento della propria gestione.

TITOLO XV. — *Rendiconti annuali e assegnazione degli utili.*

Art. 55.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci di esercizio dovranno sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Art. 56.

Fino a che la massa di rispetto della Cassa non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti di ciascun esercizio devono essere destinati per almeno i sette decimi ad aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e per il rimanente ad opere di assistenza, beneficenza e di pubblica utilità.

Quando invece la massa di rispetto della Cassa abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dei depositi

ricevuti per qualsiasi titolo, la quota degli utili netti annuali da destinare ad opere di assistenza, beneficenza e di pubblica utilità può essere elevata fino a cinque decimi.

TITOLO XVI. — *Credito fondiario.*

Art. 57.

La Cassa di risparmio in Bologna, ai termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, esercita il credito fondiario in conformità alle vigenti disposizioni, con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Per la gestione medesima, la Cassa assegna sul suo patrimonio un fondo di garanzia.

Art. 58.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui e per l'emissione delle cartelle, in conformità delle disposizioni che disciplinano il credito fondiario.

Al Comitato spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sulla amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario.

Il Comitato provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che gli siano affidati dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente della Cassa di risparmio o chi lo sostituisce a termini dell'art. 25 rappresenta ad ogni effetto il Credito fondiario di fronte ai terzi.

Il presidente consente la cancellazione di ipoteche e le surrogazioni a favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi e la restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente altresì la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Art. 59.

L'utile netto della gestione del Credito fondiario è devoluto per una quota non inferiore al decimo al fondo di riserva ordinario della gestione medesima.

La parte residua, secondo quanto stabilirà il Consiglio di amministrazione, potrà essere destinata ad ulteriore aumento dello stesso fondo o a favore di altri fondi speciali costituiti o da costituire per il Credito fondiario od anche essere assegnata ai fondi patrimoniali della Cassa di risparmio.

TITOLO XVII. — *Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.*

Art. 60.

La Cassa di risparmio in Bologna, autorizzata con decreto ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ha istituito una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio separati.

Lo statuto della Sezione, approvato a sensi di legge, ne regola il funzionamento.

TITOLO XVIII. — *Disposizioni finali.*

Art. 61.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni passive dell'Istituto, dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza nel territorio dove la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.

Classificazione tra le provinciali della strada turistica del « Faro », dalla strada provinciale Badino, presso il comune di San Felice Circeo, al Faro in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 6 novembre 1956, n. 6/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada turistica del « Faro » in comune di San Felice Circeo;

Visto il voto in data 12 gennaio 1960, n. 41, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

La strada turistica del « Faro », dalla strada provinciale Badino, presso il comune di San Felice Circeo, al Faro, è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1960.

Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 14 e 21 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1956, con il quale il dott. Carlo Bazan è stato confermato per il quadriennio decorrente dal 1956 presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Bazan è confermato per un altro quadriennio presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 869 del 30 giugno 1960. Prezzi dei prodotti petroliferi: petrolio illuminante, per uso agricolo e per la pesca; olio combustibile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 869 del 30 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica dei provvedimenti n. 394 del 25 novembre 1953 e n. 797 del 5 giugno 1959, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti sotto indicati.

PETROLIO

A. *Merce daziata e schiava.*

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L. q.le	Merce daziata (Ige compresa) L. hl	Merce schiava (Ige esclusa) L. q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L. h
	—	—	—	—
illuminante	12.330	10.000	3.381	2.742

B. *Merce agevolata.*

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L. q.le
	—
per uso agricolo a 32 N.O.	3.100
a 32 N.O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	4.530
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	3.100 (litro L. 25,14)

OLI COMBUSTIBILI

A. *Merce daziata e schiava.*

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) Lire a tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) Lire a tonn.
Denso per forni e caldaie	13.850	10.200
Fluido per forni e caldaie oltre 5 fino a 7 gradi Engler (alta viscosità) .	15.800	11.200
Fluido per forni e caldaie oltre 3 fino a 5 gradi Engler (bassa viscosità) .	16.550	11.900
Fluido per motori oltre 5 fino a 7 gradi Engler (alta viscosità) .	55.450	11.200
Fluido per motori oltre 3 fino a 5 gradi Engler (bassa viscosità) .	56.200	11.900
Diesel extra	64.300	19.350

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionali a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

Per l'olio combustibile fluido, sia per forni e caldaie sia per motori, è obbligatoria sulle fatture l'indicazione della caratteristica della viscosità e cioè: « oltre 5 e fino a 7 gradi Engler » per l'olio ad alta viscosità e « oltre 3 fino a 5 gradi Engler » per l'olio a bassa viscosità.

Per l'olio fluido fatturato senza tale indicazione, il prezzo di vendita non potrà superare quello stabilito per l'olio fluido ad alta viscosità.

B) *Merce agevolata.*

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

	Merce agevolata (Ige compresa) Lire a tonn.
Per forni e caldaie:	—
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	11.030
fluido (5° — 7° E)	12.110
diesel extra	20.965
Per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido (5° — 7° E)	12.110
diesel extra	20.965
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido (5° — 7° E)	15.470
diesel extra .	24.395

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile destinato all'azionamento di macchine agricole o al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro di distribuzione, imposta generale sull'entrata compresa:

fluido (5° — 7° E) . . . . L. 19.900 alla tonnellata
fluidissimo . . . . » 23.700 alla tonnellata

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare alla UMA.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(4337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,525
1 Franco svizzero	143,766
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	120,33
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,627
1 Lira sterlina	1741,95
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,93

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Calena »

Con decreto n. 722 del 21 maggio 1960, il dott. Di Resta Mario, domiciliato in Calvi Risorta (Caserta), è autorizzato alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale bicarbonato solfato alcalina terrosa denominata « Calena », che sgorga nel territorio interessante i comuni di Francolise e Tesano (Caserta).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 147 x mm. 129 per i recipienti da due litri e di un litro, e di mm. 93 x mm. 82 per i recipienti di mezzo litro ed un quarto di litro, divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale, in un ovale è effigiata, su uno sfondo di foglie verdi, una figura femminile seduta su di un masso in atto di raccogliere l'acqua che scaturisce da una sorgente. Sulla facciata del masso si legge in celeste « Calena » in rosso « Sorgente acidula, alcalina, digestiva, diuretica, radioattiva », ed alla base, in caratteri neri « Ottima da tavola ». In alto del riquadro centrale, è stampato in colore celeste il nome dell'acqua « Calena » e sotto, a caratteri rossi « Acqua minerale naturale ». Inferiormente a caratteri rossi « Francolise » Sorgente (Caserta) soggiorno per cure idrotermominerali, km. 183, 184 nazionale Appia, sotto, stampato in nero « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

In fondo gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportati i dati relativi alle sostanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi in data 20 gennaio 1959 eseguita dal prof. Ugo Beretta, direttore dell'Istituto di chimica fisica dell'Università di Napoli, ed è segnato il giudizio di purezza dell'acqua formulato in data 22 agosto 1957 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia.

Nel riquadro di destra sono riportate le caratteristiche farmacologiche studiate in data 18 marzo 1959 dal prof. Mario Covello, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli e le indicazioni cliniche redatte in data 21 marzo 1959 dal prof. G. Dominici, direttore dell'Istituto di clinica medica generale dell'Università di Perugia; in basso si leggono dei cenni storici riflettenti la sorgente.

L'etichetta è racchiusa in una cornice celeste. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito, secondo il progetto allegato alla domanda, vicino alla sorgente, e l'acqua verrà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente. La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La sorgente avrà una zona di protezione di un raggio di circa metri cinquanta.

(4049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Vittorio Terenzi, nato a Pozzilli (Campobasso) il 25 marzo 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 15 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3838)

La dott.ssa Graziella Mengarda, nata a Mezzolombardo (Trento) il 27 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Padova il 10 dicembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(3839)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a novantaquattro posti di vice segretario (1ª categoria - ruolo amministrativo - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a novantaquattro posti di vice segretario (1ª categoria - ruolo amministrativo - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni. Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze economiche e commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime;

laurea in scienze diplomatiche e consolari;

laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali e politiche;
laurea in scienze sociali e sindacali;
laurea in scienze politiche e amministrative;
laurea in scienze coloniali.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 10 settembre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale);

c) economia politica;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7:

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta dal notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 8°, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 727.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effet-

tuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un vice segretario coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 60.600 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 333 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Via Marco Minghetti, 22 — ROMA

I sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . . nat . . a . . . . il . . . . residente a . . . . (prov. di . . . .) (1) *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso a novantaquattro posti di vice segretario.*

A tal fine I sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .

(indicare giorno, mese ed anno)

presso , ... ;

(indirizzo dell'Università o dell'Istituto superiore)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al *titolo*: . . . . (4);

I sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .

(indicazione del documento)

. . . .

(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina I sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

I sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3926)

Concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di aiuto ingegnere (1ª categoria - ruolo tecnico - grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di aiuto ingegnere (1ª categoria - ruolo tecnico - grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni. Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ed iscrizione al relativo albo professionale.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto na-

zionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 10 settembre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in due prove orali.

Le tre prove scritte consisteranno rispettivamente:

a) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

b) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di elettrotecnica e di illuminazione, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

c) in una prova grafica riguardante il dimensionamento di massima e la disposizione del macchinario e delle istallazioni accessorie in una unità ospedaliera.

Le due prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per gli edifici ospedalieri e la edilizia popolare;

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

estimo degli impianti;

condotta degli appalti di opere pubbliche;

2) le materie che formano oggetto delle prove scritte e, più in generale, termotecnica, elettrotecnica, idraulica, acustica, ottica, illuminazione, nella teoria e nelle applicazioni; impianti in genere degli edifici civili ed ospedalieri.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera b) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria - grado 7° - e cioè lo stipendio annuo lordo di lire 824.400 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'assegno particolare agli appartenenti alla 1ª categoria del ruolo tecnico (ad es. un aiuto ingegnere coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, lire 2281 per contributo mensa, L. 10.000 per assegno particolare, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.100 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Via Marco Minghetti, 22 — ROMA

I sottoscritt . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat . . a . il . residente a (prov. di .) (1)
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso a tre posti di aiuto ingegnere.

A tal fine . . l sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito il . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . ,
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . . all'esercizio professionale dal . . . .

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . (4);

. l sottoscritt . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

I sottoscritt . . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3927)

Concorso pubblico per esami e per titoli a nove posti di aiuto medico (1ª categoria - ruolo sanitario grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami e per titoli a nove posti di aiuto medico (1ª categoria — ruolo sanitario — grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 letera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento ecomico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno due anni.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, *dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n.* 22, *entro e non oltre le ore* 18,30 *del giorno* 10 *settembre* 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° *anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di cultura medica;

b) in una prova pratica di esame clinico di uno o più malati, integrata da eventuali ricerche di laboratorio e dalla redazione del referto sugli speciali moduli in uso per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la tubercolosi;

c) in una prova orale comprendente:

1) illustrazione orale del caso o dei casi clinici esaminati;

2) semeiotica e patologia speciale medica e chirurgica;

3) fondamentali elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro; nozioni sulle leggi sanitarie e sulla legislazione previdenziale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui allo art. 1 lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentanzione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di

sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 7°, e cioè lo stipendio annuo lordo di lire 824.400 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e lo assegno particolare agli appartenenti alla 1ª categoria del ruolo sanitario (ad es. un aiuto medico coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, L. 10.000 per assegno particolare, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.100 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi Via Marco Minghetti, 22 - ROMA.

I sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) *domanda di essere ammess a partecipare al concorso a nove posti di aiuto medico.*

A tal fine I sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . .
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . ,

f) di essere iscritt all'albo professionale dal . . . . . ;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo:
. . . . (4).

I sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente *documento di riconoscimento* che presenterà all'atto delle prove scritte: . . .
(indicazione del documento)
. . . . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

I sottoscritt unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina I sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

I sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3928)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.